

Indennità COVID-19. Diffuse le istruzioni sui requisiti | Dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia") per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Si ribadisce che non si tratta di un *click day*. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul *banner* dedicato che compare sulla *Home page*.

L'Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l'indennità e sulla modalità di richiesta con la [circolare n. 49/2020](#), pubblicata oggi sul sito.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**, che non siano titolari di pensione né

iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco);

- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

La domanda per ottenere il *Bonus* potrà essere presentata **a partire dal 1° aprile 2020** esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- collegandosi con il sito dell'Istituto e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul *banner* dedicato presente sulla *Home page*. **Per questa prestazione è previsto l'utilizzo del PIN semplificato.** La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il **Contact center integrato**, chiamando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o **numero 06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti

gratuitamente dagli stessi.

(Così, comunicato stampa Inps del 31 marzo 2020)

Si ricorda che dal 2 aprile l'accesso ai servizi telematici dell'INPS è contingentato, **dal lunedì al venerdì**, in base ai seguenti orari giornalieri:

- **dalle ore 8 alle ore 16** i servizi saranno disponibili per **Patronati e Intermediari abilitati**, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- **dalle ore 16 alle ore 8** i servizi saranno disponibili per **i cittadini**, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.
- **Accesso libero sabato e domenica.**

[Guida all'invio della domanda](#)

[Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020](#),

con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28,

29, 30 e 38 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. *“Cura Italia”*